

presso il competente tribunale del bilancio finale della procedura e del conto della gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Bosi Legnami, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Bosi Legnami, con sede legale e amministrativa in via Valadier n. 37/b - Roma, codice fiscale n. 00562290577.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Bosi Legnami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 9 giugno 2014

*Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico*
MOLETI

*Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
LA VIA

14A04645

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto. (Ordinanza n. 170).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi», ed in particolare l'art. 3, comma 1-bis, e l'allegato 1-bis, con cui sono stati individuati i territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto, ai fini della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2014 finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1-bis del sopra citato decreto-legge n. 4/2014;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 165 del 24 aprile 2014, recante «Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, con la quale è stato dichiarato, fino al 12 novembre 2014, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi in rassegna;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore della sezione sicurezza e qualità della regione Veneto è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Veneto, nonché della collaborazione degli enti locali della regione medesima.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni



dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo reconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, nel limite massimo di euro 27.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La regione Veneto è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 14, 25 e 49;



decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d), comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

- a) primi interventi urgenti;
- b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Diparti-



mento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può avvalersi di una struttura composta fino ad un massimo di 10 unità, per le quali è autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolto, nel limite massimo di 20 ore mensili pro-capite.

2. In favore del personale, sia dei comuni individuati dal commissario delegato, che delle province, nonché degli enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni e per le attività connesse ai compiti commissariali, entro il limite di 50 unità, è autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolto, preventivamente autorizzato dal commissario medesimo, nel limite massimo di 20 ore mensili pro-capite.

3. Alla liquidazione dei compensi di cui ai commi 1 e 2 provvede il commissario delegato con le risorse di cui all'art. 3, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 11.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto.

ALLEGATO TECNICO all'OCDPC

INDICE

INTRODUZIONE.

1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico.
2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato.
3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive.

INTRODUZIONE.

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 9 dell'ordinanza.

1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico.

L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezzari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A «analitica tecnico economica» in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del soggetto pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale soggetto attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc. ...). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc. ...), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc. ...).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dall'amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del commissario delegato.



2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato.

L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le amministrazioni comunali emettono apposito avviso pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'amministratore condominiale ed inviate da questi al comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di «Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato» che dovrà essere consegnata al comune secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;

una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;

una descrizione dei danni riscontrati;

una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc. ...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezzari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di causalità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive.

L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le amministrazioni comunali emettono apposito avviso pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'amministratore condominiale ed inviate da questi al comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'amministratore del condominio allega analogo segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di «Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive» che dovrà essere consegnata al comune secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;

una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;

una descrizione dei danni riscontrati;

una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;

una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;

una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc. ...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di causalità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

4. Relazione conclusiva.

Il commissario delegato in attuazione dell'art. 9 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.

